

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2352

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIRET, SANTUZ, SCOVACRICCHI*Presentata il 26 luglio 1978*

Interpretazione autentica dell'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546, recante provvedimenti a favore delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, prevede la corresponsione di un contributo in favore dei capifamiglia che hanno perduto vestiario, biancheria, mobili o suppellettili dell'abitazione a causa degli eventi sismici verificatisi nei comuni delle province di Udine e Pordenone nel maggio del 1976.

Successivamente, a seguito degli ulteriori fenomeni sismici abbattutisi sulle due province l'11 ed il 15 settembre 1976, è stato emanato il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella leg-

ge 30 ottobre 1976, n. 730, che, all'articolo 11, prevede l'applicazione, anche nei comuni colpiti da tali fenomeni, di varie disposizioni agevolative già previste per i comuni colpiti dal terremoto del maggio 1976, ma non richiama, per una evidente dimenticanza, lo specifico beneficio di cui al citato articolo 17 della legge n. 336.

Infine la legge 8 agosto 1977, n. 546, con l'articolo 28, dispone, per gli interventi previsti dal citato articolo 17 della legge n. 336, lo stanziamento di un'ulteriore spesa di cinque miliardi da ripartire tra le province di Udine e Pordenone.

Il rifinanziamento dell'articolo 17 ha consentito pertanto l'erogazione del maggior importo stanziato ai soli capifamiglia danneggiati dal sisma del 6 maggio, che già avevano ricevuto, seppure in misura limitata, un aiuto, escludendo invece i colpiti dagli eventi distruttivi del settembre; il che ha suscitato giustificate lagnanze delle quali si sono resi portavoce numerosi sindaci.

Ciò premesso, si prospetta l'opportunità che il disposto di cui all'articolo 28 della legge n. 546 venga interpretato nel senso che gli interventi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge n. 336, si applichino anche per gli eventi sismici verificatisi nel settembre 1976 nei comuni del Friuli individuati a termini dell'articolo 20 del decreto stesso, nonché ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 648, convertito nella legge n. 730, pur nei limiti dello stanziamento già previsto dall'articolo 28 della legge n. 546.

D'altro canto, tenuti presenti i vari accertamenti tecnici a suo tempo effettuati

nei comuni per la determinazione dei danni, si prospetta l'opportunità, nel quadro di una esigenza di economia di atti e di semplificazione delle procedure, che il medesimo articolo 28 venga integrato nel senso che i sindaci dei comuni, d'ufficio, sulla scorta degli accertamenti già espletati e di quelli suppletivi eventualmente occorrenti, possano determinare l'entità della perdita di mobili, suppellettili, vestiario e biancheria subita dai terremotati, salva la produzione di idonea documentazione integrativa da richiedersi, da parte dei sindaci stessi, ai capifamiglia interessati.

Per i motivi sopra esposti, volti ad eliminare evidenti disparità di trattamento fra i colpiti dagli eventi sismici del maggio e del settembre 1976, si propone l'approvazione del seguente articolo unico di interpretazione autentica dell'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le provvidenze previste dall'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, rifinanziate a norma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546, si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976 nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'articolo 20 del decreto stesso, nonché ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

I sindaci dei comuni interessati, sulla scorta delle risultanze delle quali sono in possesso, o di cui sono, comunque, a conoscenza, eventualmente integrate da accertamenti suppletivi o dalla produzione di idonea documentazione da richiedersi ai capifamiglia, determineranno d'ufficio l'entità della perdita di vestiario o biancheria, mobili o suppellettili dagli stessi subita a causa degli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976, formulando le relative proposte per la corresponsione dei contributi alle competenti Prefetture.